



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **ROMA**

SEZIONE **7**

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | VARI | LUIGI | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | PAGETTA | ANTONELLA | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | D EMILIO | ALFONSO ROMEO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1623/11
depositato il 24/01/2011

- avverso SOLL.TO PAG.TO n° 09720109089312315000 TARSU/TIA
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE ROMA EQUITALIA SUD S.P.A.

proposto dal ricorrente:

VIA COSTANTINO MAES 53 00162 ROMA RM

difeso da:

AVV. LOIACONO DALILA
VIA VAL VARAITA 8 00141 ROMA RM

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 1623/11

UDIENZA DEL

25/10/2013

ore 09:00

SENTENZA

N° **560/07/13**

PRONUNCIATA IL:

25-10-2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- 4 NOV 2013

Il Segretario

Commissione Tributaria Provinciale
di ROMA
via Labicana n. 123 - 00184 ROMA

RG 1623/2011

In fatto ed in diritto.

ricorre avverso sollecito di pagamento dell'importo di € 2430,20 per pregressi debiti di imposta di cui a cartella esattoriale . Deduce :a) la mancata notifica dell' atto di accertamento presupposto nonché della cartella esattoriale richiamata nel sollecito; b) la prescrizione dell'atto impositivo; c) la violazione dell'art. 7 L. n. 241 /1990 e L. n 212 del 2000 per mancanza di motivazione; d) la carenza di requisiti essenziali; le) la violazione dell'art. 3 L. n. 241 del 1990 per difetto di indicazione delle modalità e termini per proporre opposizione; f) la nullità della cartella esattoriale per mancanza di sottoscrizione; la illegittima applicazione degli interesse sulla sanzione e della maggiorazione per ritardato pagamento.

Equitalia Gerit spa , ritualmente evocata, non ha svolto attività difensiva .

Il ricorso è fondato non avendo la società Equitalia - rimasta contumace- e sulla quale ricadeva il relativo onere provata la avvenuta regolare notifica della cartella esattoriale indicata quale presupposto nel sollecito di pagamento .


Le spese , liquidate in 300,00 sono poste a carico di Equitalia, secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e condanna ad € 300,00.

Roma, 25 ottobre 2013

L'Estensore



Il Presidente

